



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa



REGOLAMENTO PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI A CITTADINI RESIDENTI

REGOLAMENTO PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI A CITTADINI RESIDENTI	3
ART. 1 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
ART. 2 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO.	3
ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE	3
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	3
ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	4
ART. 6 - FORME DI PUBBLICITÀ	4

[indice](#)

REGOLAMENTO PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI A CITTADINI RESIDENTI

ART. 1 - FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. Il presente regolamento è rivolto a disciplinare i criteri e le modalità cui l'amministrazione comunale si attiene per la consegna a domicilio di farmaci a cittadini residenti aventi determinati requisiti di impedimento, anche momentaneo, a recarsi personalmente in farmacia.

ART. 2 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO.

1. L'intervento è rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, alle persone riconosciute invalide al 100%, a persone con inabilità temporanea oggettiva, ed a quei cittadini con particolari situazioni temporanee certificate con idonea documentazione medica.

2. I cittadini richiedenti il servizio dovranno autocertificare, con un modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, il loro requisito di inabilità; per le inabilità temporanee non oggettive il richiedente dovrà produrre altresì la relativa certificazione sanitaria.

ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il servizio di consegna a domicilio di farmaci è svolto dal lunedì al sabato da personale di un'Associazione del volontariato individuata dal Comune. Per quanto riguarda le Farmacie comunali il servizio è svolto dalla Farmacia Comunale n°2, sostituita dalle altre 2 farmacie Comunali quando questa è chiusa per turno.

2. Il servizio di consegna a domicilio potrà essere svolto anche dalle Farmacie private previa definizione delle modalità di attuazione.

3. L'utente impossibilitato a recarsi personalmente in farmacia si metterà in contatto telefonico con un operatore dell'Associazione o della Farmacia, entro le ore 11 della mattina.

4. Successivamente l'operatore dell'Associazione provvederà a ritirare a domicilio le richieste e le eventuali relative ricette, per consegnarle alla farmacia.

5. La consegna a domicilio dei farmaci richiesti avverrà nel pomeriggio dello stesso giorno.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande dei richiedenti potranno essere presentate direttamente all'incaricato della consegna dei farmaci sui moduli appositamente predisposti dal Comune, ovvero direttamente presso l'Ufficio Affari Sociali del Comune di Pontedera.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria delle domande verrà svolta dall'Ufficio Affari Sociali del Comune, che determinerà l'ammissione o l'esclusione dei richiedenti entro 3 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la possibilità di richiedere documentazione a completamento della richiesta.

ART. 6 - FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento sarà oggetto di pubblicità nelle forme previste dall'ordinamento comunale, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 12 della L. 241/90.

[indice](#)

***Approvato con deliberazione consiliare n. 126 del 19/07/1999.
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 10/08/1999 al 25/08/1999.***